

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGÉK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 05/05

18 gennaio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-257/01

*Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea*

### **LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA PER LA PRIMA VOLTA SULLE COMPETENZE DI ESECUZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

*La Corte di giustizia respinge il ricorso della Commissione e conferma le competenze di esecuzione che il Consiglio si era riservato, a titolo transitorio, in materia di esame di domande di visto e di controllo alle frontiere*

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata nel 1990, contiene regole relative all'*attraversamento delle frontiere esterne* e ai *visti*. Le modalità di applicazione – disposizioni normative dettagliate e istruzioni pratiche – di tali regole sono state fissate rispettivamente dal Manuale comune (MC) e dall'Istruzione consolare comune (ICC).

In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito giuridico e istituzionale dell'Unione europea da parte del Trattato di Amsterdam, nel 2001 il Consiglio ha adottato due regolamenti<sup>1</sup>, con i quali, riservandosi competenze di esecuzione in materia di domande di esame di visto e di sorveglianza delle frontiere, si è discostato dal regime di diritto comune secondo cui spetta alla Commissione di attuare gli atti di base del Consiglio.

Due tipi di procedura sono così attuati per l'esecuzione e l'aggiornamento del MC e dell'ICC: da una parte, talune disposizioni possono essere modificate dal Consiglio all'unanimità; dall'altra, gli Stati membri possono comunicare al Consiglio le modifiche che desiderano apportare ad altre disposizioni.

La Commissione europea ha chiesto l'annullamento di questi due regolamenti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 789, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116, pag. 2) e regolamento del Consiglio 24 aprile 2001, n. 790, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere (GU L 116, pag. 5).

## **La riserva di competenza in favore del Consiglio**

La Commissione ha in primo luogo sostenuto che il Consiglio non ha provato che la natura dei provvedimenti di esecuzione previsti dai regolamenti potrebbe giustificare l'esercizio di competenze di esecuzione da parte di quest'ultimo.

La Corte ricorda che, nel sistema del Trattato<sup>2</sup>, spetta normalmente alla Commissione esercitare le competenze di esecuzione di un atto di base. Il Consiglio può eccezionalmente riservarsi di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, *in casi specifici*, decisione che deve motivare in modo circostanziato, in funzione della natura e del contenuto dell'atto di base da adottare o da modificare.

La Corte rileva che i **'considerando' dei regolamenti impugnati giustificano la competenza che il Consiglio si è riservato**. Analizzati nel loro contesto specifico, essi rivelano chiaramente la giustificazione della riserva di esecuzione effettuata in suo favore e permettono alla Corte di esercitare il suo controllo.

Infatti, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1999), la politica dei visti e delle frontiere esterne erano completamente sottratte alla competenza della Comunità europea. Gli Stati membri, non avendo voluto riconoscere un monopolio di iniziativa alla Commissione in tale materia, hanno deciso che, durante un periodo transitorio di cinque anni, in linea di principio il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione o ad iniziativa di uno Stato membro, previa consultazione del Parlamento.

Inoltre, le disposizioni dell'ICC e del MC, rispetto alle quali il Consiglio si è riservato una competenza di esecuzione hanno un contenuto nettamente circoscritto e non esauriscono affatto la materia dei visti e dei controlli alle frontiere.

Quindi il Consiglio ha giustamente considerato di trovarsi in un caso specifico e ha debitamente motivato la decisione di riservarsi, a titolo transitorio, la competenza di eseguire un insieme di disposizioni tassativamente elencate dell'ICC e del MC.

## **La competenza di esecuzione conferita agli Stati membri**

In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che il Consiglio avrebbe esclusivamente l'alternativa di riservarsi delle competenze di esecuzione o di attribuirle alla Commissione; d'altra parte esso non potrebbe autorizzare gli Stati membri a modificare o a aggiornare talune parti dell'ICC o del MC – in particolare la lista dei documenti valevoli come permesso di soggiorno e la lista dei casi di consultazione delle autorità centrali per le domande di visto.

La Corte rileva che le modifiche che gli **Stati membri** sono autorizzati ad apportare a talune disposizioni dell'ICC o del MC (unilateralmente o di concerto con gli altri Stati membri), rientrano in un **meccanismo di scambio di informazioni di natura fattuale** di cui solo essi dispongono.

In tale contesto del tutto particolare e transitorio (in attesa degli sviluppi dell'acquis di Schengen nell'ambito giuridico e istituzionale dell'Unione europea), la Corte giudica che non si possa rimproverare al Consiglio di avere introdotto una procedura di trasmissione da parte

---

<sup>2</sup> V. art. 202, terzo trattino, CE e la "seconda decisione sulla comitologia", decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

degli Stati membri delle modifiche che essi sono autorizzati ad apportare (a meno che non si accertasse che essa potrebbe pregiudicare l'applicazione efficace e corretta dell'ICC e del MC, cosa che non è stata provata dalla Commissione nel caso di specie).

La Commissione non ha neppure dimostrato la necessità del ricorso a una procedura uniforme, quando invece l'ICC rinvia alla legislazione alla prassi interne.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la Corte ha respinto il ricorso della Commissione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna*

*la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DA, DE, ES, EN, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*